

INTRODUZIONE

1. – L’*incipit* di questo studio – non appaia un paradosso – coincide con l’epilogo – giurisprudenziale – di un travagliato percorso ricostruttivo.

Con la sentenza 14 febbraio 2013, n. 6575¹, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “*la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione*”.

In esplicitazione del potere di cui all’art. 363, comma 3, c.p.c., la Corte di legittimità ha affrontato per la prima volta in modo diretto il tema delle modalità dell’espropriazione forzata dei beni della comunione coniugale per debiti personali di uno dei coniugi.

¹ In *Foro it.*, 2013, I, 3274, con osservazioni di R. LOMBARDI e con nota parzialmente critica di ACONE, *Espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali di uno dei coniugi; un passo avanti ed uno indietro della Corte di cassazione*; in *Nuova giur. civ.*, 2013, I, 663 ss., con nota critica di COSTA, *Responsabilità della comunione per i debiti personali dei coniugi: ancora non chiaro il concetto di quota*; in *Guida dir.*, 2013, 15, 28 ss., con nota critica di SACCHETTINI; in *Riv. dir. proc.*, 2014, 790 ss., con nota adesiva di PILLONI, *L’espropriazione «integrale» dei beni del coniuge in regime di comunione legale*; in *Riv. esec. forz.*, 2014, 568 ss., con nota adesiva di SANTAGADA, *Espropriazione forzata dei beni della comunione legale per debiti personali*. È pur riferito a Cass., 14 marzo 2013, n. 6575, lo scritto di BALENA, *Brevi riflessioni sull’espropriazione di beni in comunione legale*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 1 ss. Gli scritti di Acone, Balena e Santagada sono inseriti nel volume AA.VV., *Il processo esecutivo, Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, rispettivamente a pp. 367 ss., 393 ss., 659 ss.

Ed ha individuato un peculiare modello procedimentale, ritagliato in parte sullo schema dell'espropriazione forzata generale presso il debitore, in parte su quello dell'espropriazione contro il terzo proprietario, in parte su quello dell'espropriazione di beni indivisi.

Così l'organo della nomofilachia, verosimilmente, ha ambito a porre fine al risalente ed acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa il tipo di procedimento espropriativo da utilizzare nell'ipotesi in cui ad agire sia il creditore particolare di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, dibattito originato dalla carenza di una specifica indicazione normativa sul punto.

2. – La disputa si era aperta a seguito della riforma del diritto di famiglia, avvenuta con la legge 19 maggio 1975, n. 151², segnatamente in dipendenza del passaggio dal regime legale della separazione dei beni al regime della comunione dei beni tra coniugi (art. 159 c.c.)³, individuato – in aderenza alle previsioni dell'art. 29 Cost. – quale regime naturale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, e con la previsione di cui al comma 2 dell'art. 189 c.c. (art. 68 legge cit.) a tenor del quale “i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione”⁴.

² Legge 19 maggio 1975, n. 151, *Riforma del diritto di famiglia*, in *Gazz. Uff.* del 23 maggio 1975, n. 135, edizione straordinaria.

³ Di conseguenza la sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile veniva intitolata “Della comunione legale”. Il regime legale della comunione dei beni però veniva configurato quale regime patrimoniale della famiglia derogabile e non obbligatorio: a norma dell'art. 162 c.c., i coniugi possono pattuire la separazione dei beni, regime questo opponibile ai terzi solo se la relativa convenzione matrimoniale risulta annotata a margine dell'atto di matrimonio. Esso, dunque, trovava applicazione per tutte le coppie che all'entrata in vigore della legge, ossia il 20 settembre 1975, avessero contratto matrimonio senza stipulare una diversa convenzione matrimoniale. Sul regime transitorio disponeva l'art. 228 della citata legge.

⁴ La disposizione non era contenuta nella versione originaria del c.d. “progetto unificato”. Fu introdotta con l'approvazione da parte della Commissione Giustizia del Senato di un emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione costituita per l'esame di alcune norme (Senato, VI, legisl., Sedute delle Commissioni, n. 239, sed. 8 gennaio 1975 – sed. 23 gennaio 1975) e, verosimilmente, dovuto alle critiche avanzate da OPPO, *Il regime patrimoniale del diritto di famiglia*, in *La riforma del diritto di famiglia*, *Atti*

Il legislatore del nuovo diritto di famiglia, evidentemente, aveva eroso il principio della non espropriabilità dei beni della comunione mercé la prefigurazione della responsabilità, ancorché sussidiaria e limitata, dei beni della comunione legale per le obbligazioni contratte personalmente da ciascun coniuge, nell'intento – osservò Andrioli⁵ – di impedire che la comunione dei coniugi e dunque il matrimonio che la determina potessero divenire “un asilo degli insolventi, o, quanto meno, uno scudo refrattario alla revocatoria”.

E tuttavia il riformatore non aveva delineato le modalità attraverso le quali il creditore particolare di uno solo dei coniugi potesse esercitare l'azione esecutiva sui beni in comunione; non aveva predisposto, cioè, uno specifico procedimento espropriativo per siffatta evenienza né tantomeno aveva indicato quale tra quelli già previsti nel codice di rito potesse essere adoperato.

3. – Fu subito evidente che la riforma del diritto di famiglia era nata con un difetto tecnico, da ricollegare, verosimilmente, alla generale disattenzione del legislatore della riforma agli aspetti processuali⁶.

In tal modo il compito di interpretare ed integrare le nuove indicazioni normative veniva rimesso agli studiosi, i quali agli “aspetti processuali del diritto di famiglia” dedicarono la prima parte del Convegno nazionale

del 2° convegno di Venezia, Padova, 1972, 71 ss. È da evidenziare che il testo provvisorio approvato dalla Camera stabiliva l'aggregabilità dei beni della comunione “limitatamente alla quota del coniuge obbligato”.

⁵ ANDRIOLI, *Legislazione statale*, in *Foro it.*, 1975, V, 166. V., anche, OPPO, *Il regime patrimoniale del diritto di famiglia*, cit., 78, e VERDE, voce *Pignoramento*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 809.

⁶ La novella del 1975, pur incidendo sul diritto sostanziale ha generato più di una problematica di ordine processuale: v. MALAGÙ, *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, Milano, 1986, I, per il quale detta novella ha prodotto “talune conseguenze riflesse sul processo civile che probabilmente erano imprevedibili”. Secondo LUISO, *L'esecuzione “ultra partes”*, Milano, 1984, 339, tre sono i “nuovi” problemi inerenti all'esecuzione forzata sollevati dalla riforma del 1975: quello dell'esecuzione per obblighi comuni su beni comuni; quello dell'esecuzione per obblighi comuni su beni personali; quello dell'esecuzione per obblighi personali sui beni comuni. Di questi lo studioso reputa principale quello che attiene all'esecuzione per obblighi comuni su beni comuni. Sulla specifica questione della stipula di un contratto di locazione da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale nella veste di conduttore, v., altresì, LUISO, *Rapporti di locazione e comunione legale dei beni*, nota a Trib. Roma, 17 maggio 1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1212 ss.

dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile del 1977⁷.

In un'articolata relazione sul tema Attardi⁸ osservò che oggetto del pignoramento è il bene ricadente in comunione per l'intero e che l'esecuzione forzata ha da svolgersi seguendo la disciplina generale dell'espropriazione forzata, sia pure con gli adattamenti imposti dalle peculiarità della fattispecie⁹.

In verità lo studioso si era occupato della questione già nell'appendice al Commentario alla riforma del diritto di famiglia edito nel 1977¹⁰ e in quella sede aveva parimenti sostenuto che oggetto dell'esecuzione sono i beni in comunione nella loro interezza, ma aveva affermato, pur senza specificare quale forma espropriativa fosse utilizzabile, che il coniuge non debitore viene coinvolto nell'esecuzione "essendo colpita anche la sua quota di proprietà sui beni pignorati, quale terzo responsabile per le obbligazioni dell'esecutato"¹¹.

Da quest'ultima affermazione mosse l'analisi di Acone, il quale, nel corso del convegno summenzionato, opinò per l'applicazione della disciplina processuale dettata dagli artt. 602 ss. del codice di rito¹², ponendo specificamente l'accento sul necessario coordinamento tra il "nuovo"

⁷ "Aspetti processuali del diritto di famiglia" è appunto il titolo della prima parte dell'indicato Convegno che si tenne a Venezia nei giorni 14-16 ottobre 1977. Le relazioni e gli interventi sono contenuti in *Atti del XII Convegno nazionale, Venezia, 14-15 ottobre 1977*, in *Quaderni dell'associazione fra gli studiosi del processo civile*, Milano, 1980.

⁸ La relazione di Attardi dal titolo "*Profili processuali della comunione legale dei beni*", è pubblicata in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 25, scritto destinato altresì agli *Scritti in onore di Enrico Tullio Liebman*, Milano, 1979, e dipoi in *Atti del XII Convegno nazionale*, cit., 35 ss. Si ha notizia che fu Oppo a affidare ad Attardi il compito di far luce sui problemi di ordine processuale posti dalla riforma del diritto di famiglia.

⁹ ATTARDI, *Profili processuali*, cit., in *Atti del XII Convegno nazionale*, cit., 47.

¹⁰ ATTARDI, *Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, Appendice, a cura di CARRARO-OPPO-TRABUCCHI, I, 2, Padova, 1977, 943 ss.

¹¹ ATTARDI, *Profili processuali*, cit., 946, nota 2.

¹² La relazione di Acone è inserita in *Atti del XII Convegno nazionale dell'associazione*, cit., 73 ss. e, con ulteriori approfondimenti, in *Spunti critici e ricostruttivi in tema di espropriazione dei beni della comunione legale coniugale*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 3 ss. Si segnala che tale saggio occupò le prime pagine del primo numero della nuova rivista "Rassegna di diritto civile"; tanto a riprova della rilevanza che all'epoca aveva la questione qui in considerazione.

comma 2 dell'art. 189 c.c. e l'altra disposizione che contestualmente era stata inserita nel codice civile, ossia il comma 2 dell'art. 192, ove veniva previsto a carico del coniuge debitore l'obbligo di rimborsare alla comunione il valore dei beni espropriati ai sensi del menzionato art. 189¹³.

In quella sede emerse però un'ulteriore posizione. L'esecuzione doveva dirigersi – ad avviso di Verde – contro il coniuge debitore, così come verso costui si dirige il titolo esecutivo, e non contro la comunione; pertanto i creditori personali del coniuge debitore avrebbero dovuto aggredire solo “singoli beni nei limiti della quota spettante al coniuge espropriato”¹⁴ e l'esecuzione sarebbe stata da condurre attraverso le forme dell'espropriazione di beni indivisi di cui agli artt. 599 ss. c.p.c., pur adattate alla particolarità della situazione.

Si delinearono così contestualmente tre distinte soluzioni e si delinearono in tal modo le principali linee di pensiero alle quali si sarebbero ispirati successivamente i contributi dottrinali e le indicazioni giurisprudenziali in argomento.

Nel frattempo, gli studiosi del diritto sostanziale – consapevoli che l'ordinamento patrimoniale legale della famiglia previsto dalla legge di riforma si presentava come una disciplina mista “o compromissoria”¹⁵ rispetto ai modelli adottati dai principali sistemi stranieri – si cimentavano coi tradizionali ed irrisolti profili problematici dell'istituto della comunione coniugale, segnatamente in ordine al *thema* della natura giuridica della stessa¹⁶.

I contributi civilistici circa le questioni in tema di esecuzione forzata sui beni della comunione legale che la legge di riforma aveva fatto emergere, per un verso, muovevano da non argomentate riflessioni sull'oggetto dell'espropriazione¹⁷, per altro verso, suggerivano la creazione di mo-

¹³ ACONE, *Spunti critici e ricostruttivi*, cit., 12.

¹⁴ VERDE, il cui intervento è inserito nel volume *Atti del XII Convegno nazionale dell'associazione*, cit., 89.

¹⁵ BUSNELLI, *La “comunione legale” nel diritto di famiglia riformato*, in *Riv. not.*, 1976, I, 35.

¹⁶ Tra gli altri, v. PROSPERI, *Sulla natura della comunione legale*, in *Pubblicazioni della Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università di Camerino*, a cura di P. PERLINGIERI, Camerino, 1983, vol. 33, 11 ss.

¹⁷ Cfr. PROSPERI, *Sulla natura della comunione legale*, 42-43.

duli procedurali assai discutibili sul terreno rigorosamente processuale¹⁸, sicché alcuna opzione ai fini di una soluzione convincente e condivisa mai ne scaturì.

All'interpretazione propensa all'utilizzazione del procedimento previsto per l'espropriazione dei beni indivisi ex art. 599 ss. c.p.c. nel 1988 diede un incisivo contributo Grasso, che tempo prima al tema dell'espropriazione forzata della quota aveva dedicato un lavoro monografico¹⁹, il quale intervenne nella *querelle* avvertendo preliminarmente che nessuna lacuna normativa si configurava nell'ordinamento processuale, che, anzi, si mostrava completo: individuato l'oggetto del pignoramento, occorreva riferirsi al *modus procedendi* che per quel determinato oggetto il sistema contemplava, sicché, una volta individuato l'oggetto nella quota di ciascun coniuge sui singoli beni ricadenti nel patrimonio della comunione, era da applicare il procedimento previsto dall'art. 599 ss. c.p.c. "in ogni sua articolazione"²⁰.

4. – Eppure nello stesso anno la Corte costituzionale con la pronuncia n. 311²¹ poneva in dubbio la possibilità di correlare la nozione di quota alla comunione dei coniugi ed affermava i seguenti principi: la comunione coniugale differisce da quella ordinaria quanto a struttura normativa perché è una comunione senza quote: nella prima le quote sono oggetto di diritto individuale dei singoli e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune; nella seconda i coniugi sono solidalmente titolari, in quanto

¹⁸ V., ad es., la costruzione procedimentale delineata da CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia, I rapporti patrimoniali tra coniugi in generale, La comunione legale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu-Messineo, VI, I, 1, Milano, 1979, sp. 167: *infra*, cap. II, sez. I, par. 5.

¹⁹ E. GRASSO, *L'espropriazione della quota*, Milano, 1957.

²⁰ E. GRASSO, *Comunione legale ed espropriazione della quota del coniuge personalmente obbligato*, in *Riv. dir.*, 1988, 406 s.

²¹ Corte cost., 10 marzo 1988, n. 311, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1288, con nota di NATUCCI, *Alienazioni immobiliari e annullabilità della disciplina della comunione legale*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, I, 561, con nota di MARTI, *Comunione legale – Questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, 1° e 2° comma, cod. civ.*; in *Giur. cost.*, 1988, I, 1299; in *Dir. fam.*, 1988, 715; in *Riv. not.*, 1988, 1306; in *Vita not.*, 1988, 604; in *Arch. civ.*, 1988, 1282; in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 259 ss., con nota GIONFRIDA-DAINO, *In tema di comunione e atti di disposizione da arte del singolo coniuge (a proposito di una sentenza della Corte costituzionale)*; in *Foro it.*, 1990, I, 2146.

tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, comma 2, c.c.); se nella comunione ordinaria la quota è un elemento strutturale, in quella legale ha solo “la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari di un coniuge (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190) ed infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo ed il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194)”.

Siffatti rilievi inducevano ad identificare l’oggetto del pignoramento con uno o più beni della comunione legale, nondimeno assunti nella loro interezza, purché fosse rispettato il limite del “valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato” (art. 189, comma 2, c.c.).

Ed infatti le sezioni unite della Corte di cassazione nel 1998, occupandosi dell’origine del debito (da contratto o da fatto illecito) sotteso all’azione esecutiva, affermarono la correttezza dell’aggressione esecutiva dei beni ricadenti nella comunione legale nella loro materiale interezza²².

Ciò malgrado le sezioni semplici della Cassazione, nella risoluzione di altre e connesse questioni giuridiche, sostanzialmente ratificavano l’indirizzo propenso al pignoramento della quota del bene in comunione legale²³.

La giurisprudenza di merito dal canto suo – obliterando il convincimento espresso dal Giudice delle leggi – utilizzava sistematicamente le norme dettate dal codice di rito per l’espropriazione di beni indivisi, individuando così nella quota (pari alla metà) del coniuge obbligato sui singoli beni in comunione l’oggetto del pignoramento²⁴.

A tale indirizzo si è contrapposto nel tempo solo quello che si riportava alla disciplina generale sull’espropriazione forzata²⁵.

Occorrerà attendere un’isolata pronuncia di merito del 2001 perché si

²² Cass., sez. un., 4 agosto 1998, n. 7640, in *Giust. civ.*, 1999, 791, con nota di G. FINOCCHIARO, *Le sezioni unite e l’art. 189 c.c.: un incontro mancato*, e in *Gazz. giur.*, 1998, 36, 32.

²³ V. *infra*, cap. II, sez. 2, 86 ss.

²⁴ Trib. Genova, 30 gennaio 1982, in *Giur. merito*, 1982, 804, con nota di M.G. BRANCA, *Regime di comunione legale, responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*.

²⁵ Trib. Napoli, 6 aprile 1990, in *Giur. it.*, 1991, 123 ss., con nota di DE FALCO, *Obbligazioni “personali” dei coniugi e responsabilità patrimoniale sussidiaria dei beni comuni*.

potesse registrare l'apertura verso all'utilizzo del *modus procedendi* di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.²⁶.

5. – L'auspicio che i giudici della nomofilachia chiarissero in via definitiva la complessa problematica generata dalla nuova disciplina del diritto di famiglia, ha trovato espressione nel principio di diritto enunciato con la citata pronuncia n. 6575/2013, da cui questo studio ha preso avvio.

E nondimeno che la costruzione giuridica con la menzionata statuizione prefigurata non fosse valsa a sedare le dispute, lo si è riscontrato nel corso dei lavori del seminario di studi tenutosi sull'argomento a Bari a distanza di appena qualche mese²⁷ dall'arresto della Cassazione: il relatore (De Stefano), comprensibilmente, ne sosteneva la correttezza²⁸, altri obiettavano la miglior coerenza sistematica ora della tesi propensa all'applicazione del procedimento di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.²⁹, ora della tesi propensa all'applicazione (anche) della disciplina dell'espropriazione di beni indivisi³⁰. Al contempo, quasi provocatoriamente, si registrava un ben preciso dato "operativo": nell'ufficio giudiziario della città sede del convegno risultava ampiamente collaudata l'applicazione dello schema di cui agli artt. 599 c.p.c. e si persisteva nella fruizione di tale modello espropriativo nonostante la statuizione della Cassazione³¹.

Successivamente si sono conclusi i lavori della Commissione Ministeriale (costituita con il d.m. 28 giugno-14 luglio 2013), presieduta da Ro-

²⁶ Trib. Bari, 18 dicembre 2001, (ord.) in *Riv. esec. forz.*, 2002, 298, con nota di MICCOLIS, *Sulla legittimazione del creditore personale del coniuge ad espropriare la quota della comunione legale di pertinenza di quest'ultimo*.

²⁷ Convegno sul tema "*Comunione legale tra coniugi nell'espropriazione fondiaria*", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bari, tenutosi il 12 dicembre 2013 a Bari.

²⁸ Si segnala la precedente riflessione sul tema dello stesso DE STEFANO, *Modalità pratiche dell'espropriazione di beni immobili compresi nella comunione legale tra i coniugi*, in *Riv. esec. forz.*, 2009, 427, ove, come si vedrà di seguito, propone una soluzione parzialmente diversa da quella delineata nell'indicata pronuncia di legittimità.

²⁹ ACONE, riportando il pensiero già espresso in *Espropriabilità dei beni della comunione*, cit.

³⁰ Il riferimento è a Balena, che spiegherà in modo approfondito la propria posizione nello scritto *Brevi riflessioni sull'espropriazione dei beni in comunione legale*, cit.

³¹ Il dato veniva riportato dal presidente della sezione esecuzione del tribunale di Bari ivi presente.

mano Vaccarella, la cui attenzione è ricaduta anche sull'espropriazione dei beni della comunione legale tra coniugi.

E tuttavia neppure tale Commissione ha prospettato una costruzione giuridica univoca, giacché ha proposto due differenti e contrapposte linee di modifica, l'una modellata sulla disciplina dell'espropriazione dei beni indivisi, l'altra sulla soluzione dettata dalla Corte di cassazione nel 2013.

6. – La giurisprudenza di merito, dopo un'iniziale fase di diffidenza, in cui si sono protratte le diverse prassi radicate nei singoli uffici giudiziari, si è pienamente adeguata all'orientamento espresso dalla Corte regolatrice nel 2013.

Diversamente la dottrina ha incisivamente criticato la costruzione giurisprudenziale evidenziandone le incongruenze ed i contrasti con il dato normativo.

7. – Queste, in sintesi, le problematiche ricostruttive dell'azione esecutiva che ha da intraprendere il creditore particolare di uno dei coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, il quale abbia assunto obbligazioni per interessi che esulano da quelli della famiglia.

Una storia di cui, contrariamente a quanto la Suprema Corte ha auspicato, si stenta a scorgere non tanto "il lieto fine", quanto per giunta, *sic et simpliciter*, la fine, il sospirato "epilogo".

È bene precisare che le controverse questioni esegetiche che qui ci occupano attengono all'ipotesi di espropriazione forzata sui beni della comunione coniugale più frequente nell'esperienza pratica³². Esse assumono perciò anche un rilevante impatto pratico ed esigono di essere vieppiù messe a fuoco sotto la specifica visuale dello studioso del processo civile, visuale da cui emerge che si tratta di riflettere in particolare sulla tutela

³² Si è invero segnalato in dottrina che l'espropriazione per obbligazioni della comunione legale *ex art. 186 c.c.* "rappresentano un'astrazione quasi scolastica" (CARDINO, *Casistica su ... creditori particolari del coniuge in comunione legale e oggetto del pignoramento*, in *Giur. mer.*, 2012, 605) ed altresì che sono scarsi i precedenti sulle obbligazioni contratte dal singolo coniuge per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione *ex art. 189, comma 1, c.c.* Cfr. anche MICCOLIS, *Note sui rapporti tra il diritto di famiglia e l'espropriazione forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2001, 324. V., però, LUISSO, *L'esecuzione "ultra partes"*, cit., 339, il quale, si è già riferito, reputa più spinosa la questione relativa al caso dell'espropriazione diretta sui beni comuni per obbligazioni comuni.

delle posizioni del creditore del coniuge obbligato e delle posizioni del coniuge non obbligato.

Posizioni queste che, evidentemente, la legge di riforma del 1975, all'art. 189, comma 2, c.c., ha inteso considerare contestualmente dal momento che, per un verso, ha consentito al creditore particolare di un singolo coniuge di aggredire esecutivamente i beni della comunione e, per altro verso, ha posto a sua disposizione tali beni solo in via sussidiaria – per l'evenienza in cui i beni personali non risultano sufficienti alla soddisfazione del credito – e comunque “fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato”.

Il che, come di seguito si avrà modo di illustrare, impone di soffermarsi sull'individuazione dell'entità espropriabile, segnatamente sulla quota del coniuge debitore su tutti i beni facenti parte della comunione coniugale, sulla “quota”, pari alla metà, di uno o più beni singoli facenti parte della comunione legale coniugale, sul bene della comunione per intero; sulla destinazione del ricavato dalla vendita forzata del bene in comunione, se cioè deve essere attribuito per intero al creditore o ai creditori, purché non superi il limite del “valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato” di cui all'art. 189, comma 2, c.c. o se a costoro vada attribuita la metà del ricavato mentre l'altra metà spetti al coniuge non debitore o, ancora, ricada in comunione; sull'obbligo del coniuge escusso di rimborsare alla comunione il valore dei beni aggrediti esecutivamente previsto dall'art. 192, comma 2, c.c.; infine sull'individuazione degli strumenti di coinvolgimento e difesa del coniuge non debitore.

Si segnala che una spinta ulteriore all'approfondimento della problematica in disamina è giunta dal legislatore delle ultime riforme in materia di famiglia che, con la legge 20 maggio 2016, n. 76, rubricata “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*”, la c.d. legge Cirinnà (tappa del complesso ed articolato cammino per il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali dinanzi alla legge e della rimozione delle diseguaglianze *ex art. 3 Cost.*)³³, ha

³³ Su cui, tra i numerosi contributi, v. AA.VV., *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017*, a cura di C.M. BIANCA, Torino, 2017; FIORINI, *Profili di interesse notarile nello scioglimento delle unioni civili di cui alla l. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Riv. not.*, 2017, 185 ss.; E. QUADRI, *Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze: il non facile ruolo che la nuova legge affida all'interprete*, Milano, 2017; RINALDO, *Unioni civili e convi-*

esteso l'istituto della comunione coniugale alle unioni civili³⁴.

venza nell'era della codificazione della nuova famiglia, in *Dir. fam. pers.*, 2017, 3, 976 ss.; SAVI, *Lo scioglimento volontario dell'unione civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 681 ss.; SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 567 ss.; SPADAFORA, *Status coniugale e status paraconiugali tra legge e autonomia privata*, in *Dir. fam. pers.*, 2017, 1092; AL MUREDEN, *Lo scioglimento dell'unione civile tra rapporto di coppia e ruolo del genitore sociale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1699 ss.; T. AULETTA, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia (l. 20 maggio 2016, n. 76)*, Torino, 2016; BLASI-CAMPIONE-FIONE-MECENATE-OBERTO, *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, Torino, 2016; CECHELLA, *I profili processuali della disciplina delle unioni civili*, in *Unioni civili e convivenze, Guida commentata alla l. n. 76/2016*, a cura di LUPOI-CECHELLA-CIANCILOLO-MAZZOTTA, Santarcangelo di Romagna, 2016, 144 ss.; DOSI, *La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze*, Milano, 2016; PARISI, *Famiglia «di diritto»: un genere, tre specie? Intorno alla legge Cirinnà sulle unioni civili*, in *Quaderni costituzionali*, 2016, 3, 567 ss.; QUERZOLA, *Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 843 ss. Per un'analisi del tema prima della legge n. 76/2016 v. GATTUSO, *La Costituzione e il matrimonio tra omosessuali*, in *Il Mulino*, 2007, 452 ss. L'urgenza a provvedere al riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, siccome già effettuata in altri paesi europei, era emersa nitidamente nel 2015 allorché la Corte di Strasburgo (caso Oliari c. Italia del 2015; su cui si rinvia, tra gli altri, a CRIVELLI, *Oliari e altri c. Italia: la Corte di Strasburgo condanna l'immobilità del legislatore italiano nel riconoscimento delle unioni omosessuali*, in *Quad. cost.*, 4, 2015, 1036 ss.), aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU per non aver adempiuto "all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali" (par. 185). Sollecitazioni ad un intervento ad opera del Parlamento sul punto sono da ricondurre pur alla sentenza della Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, (in *Foro it.*, I, 1361, con nota di ROMBOLI-DAL CANTO; in *Famiglia e dir.*, 2010, 653, con nota di GATTUSO; in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, 179, con nota di FANETTI) ove nell'ambito della "formazione sociale" di cui all'art. 2 Cost. la Corte annovera "l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri".

³⁴ Segnatamente il comma 13 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, dispone che "Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le

Le problematiche al nostro esame dilatano in tal modo la proiezione applicativa estendendo la loro portata alla disciplina delle unioni civili.

8. – L'indagine che segue – ancor prima di prospettare una soluzione – intende analizzare e porre a confronto i numerosi contributi offerti *in thema* (che inevitabilmente ampliano lo sguardo alla natura ed alla struttura giuridica della comunione tra i coniugi) dalla dottrina processualcivile e civilista nonché gli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità ed altresì del Giudice delle leggi.

Si ambisce – auspicabilmente – a far intendere quanto sia articolato il dibattito sulla questione che ci occupa e quali siano le implicazioni che sul piano pratico conseguono alla ricezione dell'una ovvero dell'altra opzione.

Preliminare sarà una, seppur breve, analisi delle norme del codice civile (artt. 176-194) dettate a disciplina dell'istituto della comunione legale.

Imprescindibile è poi la verifica della solidità della premessa da cui muove il presente studio, ossia la configurazione della comunione legale italiana come comunione senza quote, su cui si erge la soluzione fatta propria dalla Suprema Corte.

Si procederà quindi a riflettere sulla modalità procedimentale che – alla luce della normativa vigente e dell'aspirazione all'efficienza del sistema che ha sospinto il “riformatore” del processo esecutivo (a partire dal 2005) – appare di più immediata applicazione sul piano pratico³⁵, alla luce dell'esigenza di (un'adeguata) tutela e dei diritti del creditore esecutante e dei diritti del coniuge non debitore.

Il passaggio successivo esigerà l'individuazione delle prospettive di riforma dell'ordinamento patrimoniale della famiglia, riforma più che opportuna al cospetto dei significativi ed inimmaginabili – ancora qualche anno or sono – mutamenti della vita sociale ed economica.

In quest'ottica sarà utile protendere lo sguardo verso sistemi diversi e nondimeno dal nostro non del tutto dissimili, sì da verificare se altrove sono state sperimentate convenientemente soluzioni più persuasive.

disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile”.

³⁵ Occorre ricordare con SATTÀ (*Il mistero del processo*, Milano, 1994, 47) l'insegnamento di Vittorio Scialoja che “esortava il giurista che proponesse una costruzione o un principio a chiedersi come prima cosa se esso servisse alla pratica”.